

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 CO. II LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRAMITE LEASING FINANZIARIO CON PATTO DI RISCATTO FINALE DI UN ESCAVATORE CINGOLATO NUOVO (CIG 69936617A0)

CONTRATTO D’APPALTO

tra

LE.SE. LEGNAGO SERVIZI S.P.A., con sede in 37045 Legnago (VR), Via Pasubio n. 14/A, C.F./P.IVA 02430500245, nella persona del Legale Rappresentante – Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. ____, C.F. ____, domiciliato per la carica in 37045 Legnago (VR), Via Pasubio n. 14/A (nel prosieguo, per brevità, la “Società”);

e

_____ (nel prosieguo, per brevità, il “Fornitore”).

PREMESSO CHE

- in data 24 febbraio 2017 veniva inviata la lettera d’invito per l’affidamento dell’appalto di fornitura tramite leasing finanziario con patto di riscatto finale di un escavatore cingolato nuovo, con procedura negoziata ex Art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, seguendo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- alla gara era attribuito il CIG 69936617A0;
- agli esiti della procedura di gara l’appalto era aggiudicato al Fornitore, al prezzo netto di € ____ (al netto di IVA);
- il Fornitore, ai sensi dell’Art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., costituiva la cauzione definitiva, a garanzia degli oneri per il mancato ed inesatto adempimento, per l’importo di € ____, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, a mezzo di ____, emessa in data ____, dalla società ____;
- il Fornitore presentava polizza assicurativa R.C.T. con massimale di a € 1.500.000,00 per sinistro, emessa in data ____, dalla società ____;
- in data ____ era inviata l’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva;
- era espletata la verifica del possesso dei requisiti prescritti e l’aggiudicazione diveniva efficace;
- il Fornitore formulava altresì proposta per il ritiro dell’escavatore usato VOLVO di proprietà della Società, indicando il prezzo comprensivo di ogni onere e spesa, nessuna esclusa, che sarà formalizzato in separata sede.

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – PREMESSE, DISPOSIZIONI REGOLATRICI ED ALLEGATI.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

L'appalto viene concesso dalla Società ed accettato dal Fornitore sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente, che si richiamano a formarne parte integrante:

- Lettera d'invito;
- Disciplinare di Gara ed allegati;
- Capitolato Speciale d'Oneri ed allegati;
- Offerta tecnica;
- Offerta economica;
- Cauzione definitiva;
- Polizza RCT
- _____.

Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

Gli allegati al presente contratto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, sono:

- Allegato A – Contratto di leasing finanziario;

Art. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO.

La Società affida al Fornitore, che accetta, la fornitura tramite leasing finanziario con patto di riscatto finale di un escavatore cingolato nuovo da impiegare prevalentemente presso il Sistema Integrato di trattamento rifiuti solidi urbani (RSU) e speciali non pericolosi (RSNP) sito in località Torretta di Legnago, in 37045 Legnago (VR), Loc. Torretta s.n.c..

Il mezzo dovrà essere rispondente ai requisiti del presente contratto, ai documenti costituenti parte integrante, ivi compresa l'offerta tecnica, e alle prescrizioni dettate dalla vigente legislazione italiana e comunitaria in materia.

La validità ed efficacia del presente contratto è risolutivamente condizionata alla mancata stipula del contratto di leasing finanziario, per qualsiasi causa e ragione, allegato al presente quale Allegato A.

Per l'effetto, in ipotesi di omesso perfezionamento del contratto di leasing, indipendentemente dall'imputabilità del fatto alla Società, il presente contratto cesserà di efficacia con effetto retroattivo.

Art. 3 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO.

L'appalto è affidato a corpo, per il corrispettivo di € ____,00 (euro ____/00) oltre IVA di legge. L'importo suddetto è comprensivo di ogni onere inerente alla fornitura del bene nuovo, ivi compresi il valore del mezzo, gli oneri finanziari, inclusi gli interessi, conseguenti e connessi alla stipula del contratto di leasing, ogni altro onere necessario per la consegna del bene presso la discarica per RSU e RSNP sopra indicata e pronto all'uso. Tutti gli oneri e obblighi specificati nel presente contratto e nei documenti costituenti parte integrante sono accettati dal Fornitore in base ai propri calcoli di convenienza.

Art. 4 – CONTABILIZZAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI.

Il corrispettivo dell'appalto sarà pagato dalla Società mediante il versamento delle rate del leasing finanziario.

L'acquisto mediante contrazione di leasing finanziario determinerà che il pagamento del prezzo seguirà le modalità dello strumento finanziario.

Art. 5 – DURATA DELL'APPALTO, TEMPI DI CONSEGNA E PENALI.

L'appalto terminerà al momento della consegna del bene e del successivo avvio del mezzo, verifica da parte della società dei requisiti di cui all'offerta e della avvenuta formazione all'utilizzo.

La consegna del mezzo chiavi in mano, omologato, immatricolato, corredato della documentazione tecnica necessaria, pronto all'uso, dovrà avvenire entro e non oltre 20 (venti) giorni dall'affidamento nelle more della stipula del contratto d'appalto, pena l'applicazione della penale e l'eventuale risoluzione del contratto di cui agli Artt. 3 e 15 del Capitolato Speciale d'Oneri.

La fornitura s'intenderà accettata solo agli esiti della verifica dei requisiti di cui all'offerta, della documentazione a corredo del mezzo, della messa in funzione del mezzo e della attività di formazione al corretto utilizzo.

Sino alla avvenuta verifica di cui sopra e accettazione del mezzo, ogni responsabilità per perimento del bene rimarrà a carico del fornitore.

In caso di mancato rispetto del termine di consegna del mezzo, la Società applicherà una penale giornaliera pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'ammontare netto contrattuale, entro il limite massimo del 10% (dieci per cento).

Qualora l'ammontare delle penali superasse il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, oppure laddove si verificasse un ritardo nei tempi di consegna di oltre 10 (dieci) giorni, la Società potrà risolvere il contratto d'appalto per grave inadempimento del Fornitore. □

In caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento del Fornitore, la Società avrà diritto al risarcimento dei danni conseguenti all'inadempienza.

L'applicazione della penale non escluderà il diritto della Società di pretendere dal Fornitore il risarcimento dei maggiori danni causati dall'inadempimento.

I termini per l'esecuzione dell'appalto sono tutti da considerarsi essenziali, ai sensi dell'Art. 1457 C.c..

Art. 6 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE.

Fermi tutti gli oneri e obblighi a carico del Fornitore specificati nelle ulteriori norme del presente Capitolato Speciale d'Oneri, il Fornitore sarà altresì tenuto, senza riconoscimento di corrispettivi, intendendosi ogni onere compensato dal prezzo offerto:

- al completo rispetto della normativa vigente in materia di dotazione di mezzi ed attrezzature, nonché all'adozione di modalità esecutive idonee al puntuale svolgimento dell'appalto ed alla massima sicurezza nell'espletamento dello stesso;
- a sostenere tutti gli oneri derivanti dall'eventuale inattività del personale e delle proprie attrezzature durante la consegna, in seguito ad eventi di forza maggiore, caso fortuito, o per qualsiasi altro motivo; □
- a versare le competenze ordinarie e straordinarie, trasferte, vitto e alloggio, oneri assicurativi, previdenziali ed assistenziali previsti dalla legge per il personale dipendente;
- a sostenere tutte le penalità per infrazioni a leggi e regolamenti e, comunque, tutti gli oneri e costi, anche qui non menzionati, necessari per lo svolgimento della fornitura secondo le modalità previste, oppure connessi all'esecuzione dell'appalto;
- a mantenere strettamente riservata ogni informazione e notizia inerente alle attività esercitate dalla Società presso i propri impianti e stabilimenti, con espresso divieto di diffondere, pubblicare, personalmente o tramite terzi, notizie, articoli, disegni, fotografie, filmati;
- ad astenersi dall'autorizzare soggetti terzi ad accedere ai luoghi di esecuzione dell'appalto.

Art. 7 – OBBLIGHI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE.

Tutto il personale operante nell'esecuzione della fornitura, per qualsiasi delle attività comunque connesse all'esecuzione dell'appalto, dovrà essere in regola con gli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia previdenziale e di assicurazioni obbligatorie.

Il Fornitore dovrà osservare tutte le norme e prescrizioni del C.C.N.L. di riferimento, degli accordi locali, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e assistenza dei lavoratori, ricadendo su di esso ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortunio, qualunque ne sia la natura e la causa, tenendone sollevata e indenne la Società e il personale dalle stessa.

Il Fornitore dovrà osservare nei confronti del proprio personale dipendente tutte le disposizioni derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi, accordi integrativi, normative previdenziali ed assicurative relative alla categoria e vigenti durante tutto lo svolgimento del servizio.

Il Fornitore dovrà comunicare preventivamente alla Società, in sede di partecipazione alla gara, le proprie posizioni I.N.P.S. ed I.N.A.I.L..

Gli eventuali lavoratori stranieri impiegati dovranno essere in possesso di regolare permesso di soggiorno ed essere in regola con gli adempimenti contrattuali, previdenziali e assicurativi sopra richiamati.

Il mancato rispetto di una qualsiasi delle previsioni di cui al presente articolo, costituirà motivo di risoluzione del contratto di appalto.

ART. 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO.

Il Fornitore sarà tenuto al rispetto dei seguenti oneri specifici, attinenti alla sicurezza e all'igiene sul luogo di lavoro:

- attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle altre forme di previdenza obbligatorie previste dalle disposizioni normative in vigore, o che potranno intervenire durante il corso dell'appalto;
- adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità dei terzi, nonché per evitare danni alle strutture della Società o a mezzi di terzi; il Fornitore risponderà del pregiudizio arrecato a persone e cose di terzi in tutti i casi in cui il pregiudizio debba essere indennizzato o risarcito, sollevando la Società da ogni

- pretesa che al riguardo venisse rivolta contro di esso;
- il Fornitore sarà tenuto ad informare tempestivamente la Società di eventuali infortuni occorsi al proprio personale od a terzi entro i luoghi di esecuzione dell'appalto, o comunque nell'effettuazione della fornitura;
 - il Fornitore si assumerà ogni responsabilità, di qualsiasi tipo e natura, per ogni incidente che dovesse verificarsi durante ed in conseguenza della fornitura affidata;
 - saranno comunque a carico del Fornitore le penalità e le sanzioni per le infrazioni alla normativa antinfortunistica constatate a seguito di visite o ispezioni degli Enti di vigilanza.

Art. 9 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

Il Fornitore sarà tenuto alla scrupolosa osservanza di tutti gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, obbligandosi a comunicare alla Società gli estremi identificativi del conto corrente, specificando se lo stesso è dedicato o meno all'appalto, oltre alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su esso, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla Società ed all'Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Verona della notizia dell'inadempimento della propria controparte subcontraente agli obblighi suddetti.

Clausola equivalente alla presente dovrà essere inserita in ciascun subcontratto stipulato dal Fornitore, che dovrà essere inoltrato alla Società.

La Società verificherà l'assolvimento, da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 10 – SUBAPPALTO.

Il subappalto sarà consentito nei termini, con i limiti e secondo le modalità di cui all'Art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo quanto dichiarato dal Fornitore in sede di gara.

(in caso di omessa dichiarazione della volontà di procedere al subappalto: Il Fornitore non dichiarava in sede di gara di voler ricorrere al subappalto e, per l'effetto, nessuna prestazione oggetto del contratto d'appalto potrà essere subappaltata.)

Art. 11 – LE MODIFICHE AL CONTRATTO.

Durante l'esecuzione del contratto d'appalto potranno essere apportate modifiche, anche quali varianti in corso d'opera, ai sensi dell'Art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Art. 12 – IL R.U.P., IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E IL RESPONSABILE PER IL FORNITORE.

Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi dell'Art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. saranno svolte dal responsabile tecnico della Società, Geom. Manuel Marzari.

La Società nominerà il Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'Art. 111 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nella figura del R.U.P. o di altro soggetto, in ragione del valore del contratto d'appalto, con riserva di sostituire ciascuna figura all'occorrenza, dandone formale comunicazione al Fornitore.

Il Fornitore dovrà comunicare per iscritto il nominativo ed i recapiti del proprio rappresentante nell'esecuzione dell'appalto, a cui verranno comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali o scritti.

Art. 13 – GARANZIA DEFINITIVA.

Il Fornitore ha costituito la garanzia definitiva di cui all'Art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante polizza fidejussoria n. _____ emessa in data _____ dalla compagnia _____, agenzia di _____.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore.

La cauzione dovrà avere validità a partire dal giorno di avvio dell'esecuzione del contratto sino al sessantesimo giorno successivo al termine dell'esecuzione del contratto.

La Società potrà richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Art. 14 – RESPONSABILITA' DEL FORNITORE PER DANNI E POLIZZA ASSICURATIVA.

Il Fornitore risponderà, tenendo sollevati ed indenni da responsabilità sia civili che penali, dei danni diretti e/o indiretti a persone e/o cose comunque provocati nell'esecuzione della fornitura, rispondendo dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti o collaboratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti della

Società.

A tal fine, il Fornitore ha presentato polizza assicurativa R.C.T. emessa in data _____ dalla compagnia _____, agenzia di _____, con massimale di a € 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila/00) per sinistro, valida ed efficace per l'intera durata dell'appalto, contenente specifica clausola che considerati quali terzi altresì la Società ed i suoi dipendenti.

La Società potrà far fronte con urgenza a interventi per porre rimedio ai danni causati dal Fornitore, conseguendo il rimborso per effetto della successiva liquidazione del sinistro, con l'obbligo del Fornitore di rimborsare eventuali costi non liquidati dalla compagnia assicurativa.

E' fatto obbligo al Fornitore di comunicare immediatamente alla Società, entro ventiquattro (24) ore dal suo verificarsi o dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza, ogni circostanza o fatto che possa dar luogo a richieste di indennizzo da parte di terzi, nonché ogni circostanza o fatto che possa recare pregiudizi alla Società.

Art. 15 – CAUSA DI FORZA MAGGIORE.

A titolo esemplificativo, non limitativo, tra le cause di forza maggiore saranno comprese le calamità naturali, le ordinanze od azioni del Governo e/o di altri Enti, gli scioperi di carattere nazionale o settoriale, gli incendi, le esplosioni, le guerre, i sabotaggi ed altre cause consimili.

La causa di forza maggiore sospenderà gli obblighi delle parti, ma non la validità del contratto d'appalto.

Tutte le conseguenze negative che il Fornitore dovesse patire per l'effetto di cause di forza maggiore, direttamente o indirettamente, rimarranno in suo capo, senza facoltà di poter pretendere indennizzi, risarcimenti, o compensi dalla Società.

Al verificarsi di una causa di forza maggiore il Fornitore sarà obbligato a rendere comunicazione scritta alla Società, con assoluta tempestività . □

Art. 16 – LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .

La Società potrà risolvere il contratto di appalto al verificarsi dei presupposti di cui all'Art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Si precisa che s'intenderanno quali gravi inadempimenti del Fornitore alle obbligazioni contrattuali, altresì, senza che la seguente elencazione possa ritenersi esaustiva:

- l'applicazione di penali per ritardo per importi eccedenti il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale;

- il verificarsi di un ritardo nei tempi di consegna di oltre 10 (dieci) giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto;
- la violazione degli obblighi di cui all'Art. 6;
- la violazione degli obblighi in materia di previdenza ed assicurazione obbligatorie di cui all'Art. 7;
- la violazione degli obblighi in materia di sicurezza e igiene del luogo di lavoro, di cui all'Art. 8;
- la violazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'Art. 9;
- la violazione della disciplina sul subappalto, di cui all'Art. 10;
- reiterate negligenze o deficienze della fornitura, che a giudizio della Società compromettano gravemente l'esecuzione dell'appalto e/o l'esercizio delle proprie attività;
- la cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente sia indirettamente, anche per interposta persona, degli obblighi e dei diritti relativi all'appalto.

Resta ferma la facoltà della Società di procedere alla risoluzione del contratto di appalto per gravi inadempimenti o gravi ritardi, ribadendosi che le ipotesi sopra elencate non potranno ritenersi esaustive.

Nel caso di risoluzione del contratto per colpa del Fornitore, questo sarà tenuto al risarcimento di tutti danni patiti dalla Società.

Art. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., si informano le imprese partecipanti alla gara che:

- le finalità per cui i dati concernenti l'azienda, i suoi legali rappresentanti o procuratori, i suoi direttori tecnici ed i suoi rappresentanti in genere, saranno raccolti, registrati o memorizzati sono:
 - compilazione di anagrafiche e statistiche interne;
 - adempimenti contabili e fiscali;
 - gestione del credito;
 - ricerche di mercato;
 - altri obblighi previsti da norme di legge civilistiche e fiscali;
- l'elaborazione dei dati avverrà con mezzi informatici, manuali e telematici, con l'osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e della riservatezza dei dati;
- il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi di legge ai fini della partecipazione alla

gara;

- i dati acquisiti relativi ad ogni concorrente potranno essere comunicati, qualora la comunicazione risultasse necessaria o funzionale all'esecuzione della gara, o del contratto, o allo svolgimento dell'attività della Società ai seguenti soggetti:
 - professionisti aventi ruolo nella gestione della gara, del contratto e della Società;
 - studi legali;
 - istituti di credito;
 - società di informazioni economiche;
 - società di revisione del bilancio;
 - Pubbliche Autorità o Pubbliche Amministrazioni;
- il titolare del trattamento dei dati sarà la Società, che procederà alla conservazione dei dati per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali;
- in applicazione dell'Art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., la ditta o i suoi rappresentanti potranno ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e che tali dati siano messi a disposizione in modo intelligibile;
- la ditta potrà altresì chiedere:
 - di conoscere l'origine dei dati e la logica e finalità del trattamento;
 - la cancellazione o trasformazione in forma anonima;
 - l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati;
 - di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati stessi.

Art. 18 – FORO COMPETENTE.

Per tutte le controversie dipendenti dal presente appalto sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona.

Art. 19 – SPESE CONTRATTUALI.

Saranno a carico dell'aggiudicataria tutte le spese di bollo e registrazione del presente contratto, oltre a tutte le ulteriori spese inerenti alla stipula del medesimo contratto di appalto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Legnago, li ____

Il Fornitore

La Società

Il sottoscritto ____, in qualità di ____ del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1341 Codice Civile, il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

In particolare, il Fornitore dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: ART. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO, ART. 3 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO, ART. 4 – CONTABILIZZAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI, ART. 5 – DURATA DELL'APPALTO, TEMPI DI CONSEGNA E PENALI, ART. 6 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE, ART. 7 – OBBLIGHI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE, ART. 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO, ART. 9 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, ART. 10 – SUBAPPALTO, ART. 13 – GARANZIA DEFINITIVA, ART. 14 – RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE PER DANNI E POLIZZA ASSICURATIVA, ART. 15 – CAUSA DI FORZA MAGGIORE, ART. 16 – LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, ART. 18 – FORO COMPETENTE.

Legnago, li ____

Il Fornitore

* * * * *